

Dimissioni RLS

L'art. 47, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 dispone che "il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo" affidando alla "contrattazione collettiva", comma 5, stesso articolo, le modalità di designazione o di elezione dei RLS.

Il CCNL dei servizi ambientali del 17 giugno 2011, all'Allegato 5, stabilisce che i Rappresentanti dei lavoratori per la salute e sicurezza sono eletti in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 47 del D.Lgs. 81/2008 nonché dall'art. 63, lettera D) dello stesso CCNL, e risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti espressi dai lavoratori.

Il legislatore nazionale disponendo all'art. 47 del D.Lgs. 81/2008 le regole generali di elezione e/o designazione dei RLS, le cui modalità o procedure sono rimesse in modo esclusivo e in piena autonomia alle rappresentanze sindacali dei lavoratori, sancisce di fatto un mandato elettivo degli RLS che li lega con i soggetti che rappresenta.

Nel rammentare che l'elezione o la designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, RLS, è un diritto/dovere dei lavoratori e non un obbligo del datore di lavoro, a nostro avviso in caso di dimissioni di RLS, stante le attuali disposizioni normative, lo stesso o gli stessi dovrebbero essere sostituiti dai primi dei non eletti risultanti dal verbale dell'avvenuta elezione.

Infine, per giungere ad una ricostruzione coerente con intentio legis, è logico concludere che non dovrebbero esistere casi di mancata nomina e/o aziende prive di RLS con relativi obblighi e responsabilità per i datori di lavoro.


Il Direttore
Dr. Giuseppe Mulazzi